

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA CALABRIA

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale Calabria n. 45 del 6 luglio 2009 con la quale si autorizzava il Presidente f.f. della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il presente contratto e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota prot. 36282 del 24 Giugno 2009 in merito all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 27/5/2009; il giorno 8 luglio 2009, alle ore 16.00, in Catanzaro Lido, presso la sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale della Calabria, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, che al termine hanno sottoscritto l'allegato accordo.

Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Valeria Pugliese - presidente F.F.
Peppino Cimino- componente

PARTE SINDACALE

Domenico Primerano -UNSCP
Vincenzo Prenestini-UNSCP
Maria Cristina Chirico -UNSCP

* * * * *

“ L'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante “trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco” è così modificato:

“Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari Titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, raggugliata al periodo di incarico.

Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore a 25%.

In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore”.

Visto che in base a quanto disposto dal suddetto art. 3 che per i servizi di supplenza a scavalco nella Regione CALABRIA il compenso può essere definito nella misura del 25%

della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16 maggio 2001 per le seguenti ragioni:

- le caratteristiche territoriali della Calabria nelle zone montane ove sono ubicate la maggior parte delle sedi di segreteria comunale risultano di difficile raggiungimento;
- gli Enti locali calabresi hanno problemi particolari di criminalità diffusa, sono scarsamente dotati di personale per cui anche la supplenza a scavalco presenta notevoli problematiche operative e responsabilità per il segretario che si può trovare spesso ad essere responsabile di diversi servizi;
- che le reggenze e supplenze devono essere retribuite in modo uniforme a prescindere dalla durata dell'incarico in quanto l'attività e le relative responsabilità prescindono da essa;

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA CALABRIA

Art. 1

Trattamento economico spettante al Segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco

1. Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agencia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 (centoventi) giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.
2. Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito nella misura percentuale del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1°, lett. da a) ad e), del C.C.N.L. del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. La medesima percentuale viene stabilita per le supplenze a scavalco derivanti dall'assenza del Segretario titolare per ferie.
3. Il predetto compenso remunera compiutamente l'incarico di reggenza, o supplenza, affidato al Segretario, è omnicomprensivo, ed è incompatibile con altre e diverse forme di compenso.
4. In nessun caso il termine di 120 giorni per le reggenze e quello di un anno per le supplenze, di cui al precedente comma 1° del presente articolo, potrà essere derogato e/o prorogato al medesimo Segretario.
5. Con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo regionale è disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 1 dell'accordo integrativo nazionale sottoscritto il 13.01.2009.

Art. 2

Decorrenza

1. Gli effetti del presente accordo integrativo regionale decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.

Dichiarazione congiunta n° 1

Le parti concordano sulla necessità che l' Agenzia Regionale riformuli i criteri per il conferimento degli incarichi ai Segretari in disponibilità, ai quali, prioritariamente, sono affidati gli incarichi di supplenza e reggenza, dando così piena attuazione alle disposizioni di cui all' art. 19 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465.

Dichiarazione congiunta n° 2

Le parti concordano sulla necessità che l' Agenzia Regionale vigili affinché l' affidamento di reggenze di lunga durata non diventi un espediente per non nominare i Segretari titolari presso enti che risultano vacanti.

Dichiarazione congiunta n° 3

Le parti concordano sulla necessità che l' Agenzia Regionale, dopo aver riformulato i criteri attinenti al conferimento di incarichi ai Segretari in disponibilità, si doti anche di criteri che garantiscano i principi di trasparenza e rotazione, per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza, in subordine, ai Segretari titolari di sede.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

PER LA PARTE PUBBLICA:

PER LA PARTE SINDACALE: